

STATUTO ALPAA1

| | | | | _ | |
|--------------|-----|---|---|---|----|
| \mathbf{P} | rei | m | Δ | C | ະລ |
| | | | · | O | 30 |

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Caratteristiche
- Art. 3 Rapporto di affiliazione con la FLAI CGIL
- Art. 4 Iscrizione ad organismi internazionali
- Art. 5 Finalità
- Art. 6 Iscrizione all'Associazione
- Art. 7 Diritti delle iscritte e degli iscritti
- Art. 8 Scopi
- Art. 9 Commissariamento
- Art.10 Livelli della Struttura
- Art. 11 II Congresso dell'ALPAA
- Art. 12 Associazione nazionale
- Art. 13 Associazione Regionale/interregionale
- Art. 13 bis Il Presidente regionale
- Art. 14 Associazione Territoriale
- Art. 15 Organi dell'ALPAA nazionale
- Art. 16 Direttivo Nazionale
- Art. 17 Presidente Nazionale ALPAA
- Art. 18 Comitato Esecutivo
- Art. 19 Collegio dei Sindaci
- Art. 20 Ispettori
- Art. 21 Il Collegio Nazionale di Verifica
- Art. 22 Strutture di Servizi
- Art. 23 Contributi
- Art. 24 Amministrazione centrale e periferica e Controlli amministrativi
- Art. 25 Autonomia giuridica e amministrativa
- Art. 26 Attività amministrativa
- Art. 27 Decadenza
- Art. 28 Modifiche statutarie
- Art. 29 Norma finale



Premessa

I settori agricoli, alimentare, ambientale e della pesca nonché le zone rurali e le aree marine sono caratterizzate da un tessuto economico, sociale e culturale incentrato sulla filiera agricola come sviluppo multifunzionale con nuove e diverse opportunità occupazionali e tutela del territorio.

Le attività di lavoro misto vanno sempre più espandendosi dando luogo a nuove esigenze di rappresentanza sociale e di tutela individuale.

La politica agricola comunitaria, così come quella ittica e dell'acquacoltura, con successive riforme si è adeguata alle nuove realtà e alle nuove sfide poste dalla società in merito alla qualità dei consumi alimentari e all'evoluzione del lavoro sempre più caratterizzato dalla pluriattività dando origine a politiche specifiche per lo sviluppo rurale.

Considerata l'importanza di rafforzare l'integrazione tra le forme di rappresentanza collettiva dei lavoratori e quella individuale a sostegno di maggiori e progressive politiche sociali e di allargamento della rappresentazione del mondo del lavoro nelle diverse forme in cui esso si articola, non sempre ed esclusivamente riconducibili al tradizionale rapporto di lavoro subordinato, si è deciso di dar vita a un'associazione specifica di rappresentanza e di tutela del lavoro pluriattivo nel settore agricolo-ambientale, in stretto rapporto con la FLAI CGIL.

Art. 1 - Costituzione

L'ALPAA è costituita in rappresentanza dei lavoratori-produttori che operano in agricoltura, nell'agroalimentare e nella piccola pesca con attività miste di lavoro dipendente e lavoro autonomo parziale o totale.

Art. 2 - Caratteristiche

L'ALPAA è un'organizzazione sindacale nazionale unitaria di donne e uomini, libera, democratica, apartitica, aconfessionale, multietnica, non ha scopo di lucro, è aperta alla collaborazione con altre Associazioni che operano nei settori agricolo, alimentare, ambientale, della filiera ittica e dell'acquacoltura e favorisce le pari opportunità.



Art. 3 - Rapporto di affiliazione con la FLAI

L'ALPAA, nel rispetto delle reciproche autonomie, a tutti i livelli è affiliata alla FLAI CGIL.

Tra l'ALPAA e la FLAI CGIL. è sottoscritto un Protocollo di affiliazione che fissa i termini del rapporto.

Art. 4 - Iscrizione ad organismi internazionali

L'ALPAA, in rappresentanza di tale specificità, aderisce ad organismi sindacali europei e mondiali del settore.

Art. 5 - Finalità

L'ALPAA, nel più complessivo quadro della tutela dei lavoratori che esercitano anche attività di produttori agricoli, e degli obiettivi generali di democrazia e di sviluppo economico, ha come scopo la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle figure miste, e dei piccoli produttori e operatori dei settori agricolo, alimentare, ambientale e della pesca, valorizzando altresì le attività economiche autonome dei lavoratori.

La rappresentanza si estende inoltre ai soggetti sopra richiamati che si trovano in situazione esterna al lavoro ma comunque in posizione attiva nel mercato del lavoro. In particolare verso i giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione interessati a integrare il parziale lavoro dipendente con attività di produttori in agricoltura.

Ferma restando la titolarità contrattuale dei sindacati di categoria, dei lavoratori dipendenti, l'ALPAA esercita forme organizzative specifiche proprie delle pluriattività agricole. In tale quadro assiste i concedenti nella stipula di contratti secondo le norme della legge 203/92, di piccola colonia e di compartecipazione, e ne assume inoltre la rappresentanza e fornisce tutte le tutele individuali attraverso l'erogazione di servizi di assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali (INPS) e la pubblica amministrazione (AGEA). In particolare quanto previsto dalla Legge 421/92, dal D.L. 375/93, dalla Legge 608/96.



L'Associazione sviluppa azioni di rappresentanza nei confronti delle istituzioni pubbliche o private europee nazionali, regionali, locali in rapporto alla funzione di servizio, assistenza di tali soggetti in tema di politiche economiche, di programmazione, di progettazione, di formazione e informazione nonché di promozione e assistenza attinente ai prodotti dei settori agricolo, agroalimentare, ambientale e della pesca e della ricerca.

Favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali e umane nella sfera dello sviluppo sostenibile per un migliore assetto socio-economico delle aree rurali, e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Favorisce lo sviluppo e la valorizzazione della cooperazione, dell'associazionismo di settore e di prodotto.

Favorisce i processi di sindacalizzazione categoriale e confederale.

Art. 6 - Iscrizione all'Associazione

Possono iscriversi all'ALPAA tutti i lavoratori di cui all'art.1, in particolare quelli operanti nelle attività della filiera agroalimentare per i quali sulla base delle vigenti norme del C.C. non si configura lo status di "impresa agricola".

Possono altresì aderire lavoratori autonomi, professionisti e/ricercatori o tecnici che operino in regime di attività lavorativa mista nei settori agricolo, alimentare, ambientale e nella filiera ittica e della acquacoltura. E', inoltre, consentita l'adesione di società purché le loro finalità concorrano a realizzare gli obiettivi dell'Alpaa e la cui adesione è soggetta al parere insindacabile degli organi competenti.

L'adesione all'ALPAA comporta l'accettazione dei principi, delle regole e delle norme e delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni adottate dalle Assemblee nazionali e dagli organi dell'Associazione, l'osservanza dei principi programmatici, il versamento dei contributi deliberati, il divieto di aderire ad enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Alpaa e l'osservanza degli accordi e delle convenzioni stipulate.

Non è consentita alcuna forma di appartenenza temporanea all'Associazione. L'iscrizione all'Associazione è libera e volontaria, ha la durata minima di un anno. Essa avviene attraverso il versamento della quota associativa deliberata dagli organi competenti in forma certificata.



Art. 7 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti all'Associazione hanno pari dignità senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.

Ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, ciascuna iscritta/o ha diritto a concorrere a esprimere posizioni collettive di minoranza e di maggioranza alle quali possono riferirsi anche la formazione di gruppi dirigenti.

Tutte le iscritte/i sono elettori. Il voto è personale o a mezzo delegati, eguale, libero. Tutte le iscritte/i possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Art. 8 - Scopi

ALPAA, allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali ed umane per un migliore assetto socio-economico delle aree rurali e delle aree marine, e la salvaguardia del territorio e del mare e dell'ambiente terrestre e marino, svolge la sua funzione finalizzata a:

- Tutelare il lavoro misto dipendente-autonomo;
- Rappresentare gli associati nelle istanze in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti di categoria;
- Assicurare formazione, informazione ed aggiornamento professionale ai soci ai quadri e ai dirigenti al fine di elevare il livello di direzione politico-sindacale e le capacità professionali;
- Fornire assistenza e orientamento nel mercato del lavoro;
- Orientare e intervenire in materia previdenziale, sanità e sicurezza sul lavoro;



- Prestare assistenza legale, fiscale, previdenziale, finanziari e nel campo tecnoamministrativo, promuovendo, per gli iscritti, l'offerta di servizi, anche attraverso proprie società e/o studi privati opportunamente convenzionati;
- Favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- Promuovere e instaurare rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organizzazioni italiane e internazionali che abbiano analoghe condizioni lavorative per la realizzazione di fini comuni;
- Elaborare programmi e progetti e studi per lo sviluppo agro-alimentareambientale, della pesca e della ricerca finalizzati all'occupazione nell'ambito delle politiche comunitarie, nazionali, regionali, nonché attività di ricerca, di programmazione, di progettazione, di formazione, d'informazione e di promozione attinenti ai prodotti agricoli, agroalimentari, ambientale e della pesca e nelle materie definite dalle finalità statutarie anche mediante convenzioni con Enti esterni specializzati;
- Assistenza, presso gli enti nazionali, regionali, provinciali, per tutte le pratiche inerenti l'attività di produttore agricolo e operatore della piccola pesca;
- Promuovere e rafforzare l'uso di fattori sociali nei processi di produzione sia dell'agricoltura che della pesca con particolare riguardo al lavoro svantaggiato, al capitale che proviene dalla confisca di beni a organizzazioni criminali, a beni e servizi sociali realizzati o forniti da attività sociali in generale;
- Promuovere e rafforzare l'utilizzo tra i consumatori finali, tra gli enti pubblici e privati, tra le altre organizzazioni sociali o non profit o tra i consumatori intermedi dei beni e servizi provenienti da economie sociali del settore della pesca e del settore primario in generale;
- Promuovere e tutelare, conseguentemente, i diritti fondamentali dei cittadini, siano essi consumatori o produttori, tra i quali (si indicano in modo semplificativo e non esaustivo) il diritto ad un lavoro equamente remunerato e in un contesto socialmente riconosciuto, il diritto di poter accedere al consumo del cibo di qualità, il diritto alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, il



diritto ad essere informati e quindi consapevoli, il diritto, il diritto ad essere rappresentati e quindi ascoltati nelle rivendicazioni e nelle fasi di scelta di politica economica, il diritto ad essere risarciti per i danni subiti, il diritto ad un ambiente sano.

- Promuovere e tutelare processi di integrazione e formazione degli immigrati, dei lavoratori e dei datori di lavoro sensibili alla dimensione sociale e solidale.

Art. 9 - Commissariamento

L'operato della struttura ALPAA deve essere coerente con le norme statutarie e le strategie deliberate dai massimi organi dell'Associazione, nonché con quanto indicato nel protocollo di affiliazione con la FLAI CGIL.

La violazione di tali indicazioni può comportare il commissariamento della struttura. Il commissariamento è attivato dal Presidente nazionale sulla base di una relazione dell'ispettore (art. 20 p.s.), ha la durata massima di un anno ed è impugnabile presso il collegio nazionale di verifica (art. 21 p.s.). In casi di urgenza il Presidente attiva il commissariamento direttamente.

Al Commissario sono attribuite le stesse prerogative riconosciute al presidente, di cui all'art.14 del vigente statuto.

Art.10 - Livelli della Struttura

La struttura organizzativa dell'ALPAA promuove la partecipazione delle/gli iscritte/i alla vita dell'Associazione. L'ALPAA identifica nell'assemblea di base la prima istanza congressuale.

L'ALPAA si articola in:

- a) Associazione nazionale:
- b) Associazione regionale o interregionale;
- c) Struttura territoriale.

L'assemblea territoriale degli/lle iscritti/e elegge:

- a) il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e;
- b) i/le delegati/e ai congressi delle istanze superiori



Art. 11 - II Congresso dell'ALPAA

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'ALPAA. Il congresso è convocato dal Presidente dell'Associazione previa delibera della Direzione nazionale che ne fissa l'ordine del giorno, ordinariamente ogni quattro anni; straordinariamente può essere convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un decimo degli iscritti, o qualora la sua convocazione sia deliberata dal Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata del 75 per cento.

Il Congresso si svolge sulla base dell'apposito regolamento per lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli dell'Associazione. Ogni livello congressuale decide nel rispettivo direttivo il rapporto iscritti/delegati da eleggere per lo svolgimento del proprio congresso.

Solo al Congresso Nazionale compete deliberare sullo scioglimento dell'ALPAA con la maggioranza qualificata del 75 per cento dei componenti.

Il Congresso conferisce al Direttivo Nazionale eletto il compito di adeguare e modificare lo Statuto, con la maggioranza qualificata del 75 per cento dei componenti. Le decisioni assunte nei Congressi ed in tutti gli organi direttivi sono prese normalmente a maggioranza, fatto salvo quanto previsti dagli specifici articoli di questo statuto.

Tutte le cariche sono elettive, esse devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente statuto. Le vacanze di membri degli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organismi direttivi. Qualora ricorra una motivata necessità di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni possono essere decise fino a d un massimo di un decimo del numero dei componenti dell'organismo stesso.

Art. 12 - Associazione nazionale

L'ALPAA nazionale è centro regolatore delle proprie strutture sul territorio.

L'Associazione nazionale ha compito di indirizzo politico generale, definisce gli orientamenti e il programma, la promozione della politica dei quadri e nella



costituzione dei gruppi dirigenti territoriali; la distribuzione delle risorse provenienti dall'autofinanziamento sulla base delle decisioni del Direttivo Nazionale.

L'Associazione nazionale stipula convenzioni, predispone e attua le iniziative necessarie alle problematiche economiche e sociali, previdenziali e di tutela degli associati; definisce le politiche internazionali; stabilisce e tiene i rapporti di collaborazione politica e organizzativa con la CGIL, la FLAI, con Enti Pubblici e Privati e le altre Organizzazioni Professionali Agricole che abbiano finalità compatibili col presente statuto e principi statutari non in contrasto con quelli di democrazia, autonomia, libertà e partecipazione, in particolare, di tutela del lavoro e di promozione dell'economia solidale, anche attraverso convenzioni e/o patti federativi.

Art. 12 bis - Struttura organizzativa

L'ALPAA identifica nell'assemblea degli/lle iscritti/e la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'assemblea degli/lle iscritti/e elegge:

- a) il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e;
- b) il/le delegati/e ai congressi delle istanze superiori.

L'ALPAA si articola nelle seguenti strutture:

- a. Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e;
- b. Coordinamento territoriale (facoltativo, vedi art.14);
- c. Associazione regionale;
- d. Associazione nazionale.

Art. 13 - Associazione Regionale/interregionale

L'Associazione regionale o interregionale ALPAA ha il compito di coordinamento e di direzione politica e organizzativa delle strutture territoriali nel territorio di competenza.



Essa è titolare delle vertenze di livello regionale, del confronto e delle intese con le controparti pubbliche o private a quel livello.

Coordina le politiche finanziarie nel territorio regionale.

Promuove e coordina le politiche e i comitati territoriali, di filiera, di bacino; dirige le politiche di settore di competenza regionale e le ricadute delle politiche comunitarie a quel livello, in raccordo con gli orientamenti complessivi e i deliberati assunti dal Comitato direttivo nazionale.

Designa le strutture tecniche di riferimento.

Il Comitato direttivo regionale eletto al Congresso regionale, è l'organo di direzione politica dell'ALPAA regionale.

Elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza regionale.

Art. 13 bis - Il Presidente regionale

- 1. Rappresenta legalmente l'ALPAA regionale in giudizio e di fronte a terzi.
- 2. Rappresenta i soci negli organismi associativi ed istituzionali a livello di Enti locali e regionale;
- 3. Mantiene i rapporti con gli associati al fine di garantire assistenza e servizi e cura d'intesa con la presidenza nazionale la politica contributiva;
- 4. Coordina i centri di assistenza e le sedi operative.

In caso di assenza o impedimento l'ALPAA è rappresentata da un componente dell'Ufficio di Presidenza regionale espressamente delegato.

La Presidenza regionale attua le decisioni politiche del Comitato direttivo regionale, assicura la direzione politica e organizzativa delle attività dell'ALPAA, mantiene un contatto permanente con le strutture territoriali, con la CGIL e con la FLAI regionale e nazionale, con gli altri enti e istituti confederali.

La Presidenza regionale oltre alla responsabilità del tesseramento e dell'Anagrafe degli iscritti ha la funzione di trasmettere periodicamente alla Presidenza nazionale dell'ALPAA i relativi dati, i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale.



Il Collegio regionale dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa dell'ALPAA regionale, ed è composto di tre componenti.

Il Collegio regionale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno un Presidente, con adeguate capacità di competenza, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio regionale dei sindaci revisori partecipa di diritto alle sedute del Comitato direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 - Associazione Territoriale

Tale livello è facoltativo ed è deciso, con l'intesa dei livelli superiori che stabiliranno le modalità di partecipazione, quando un territorio omogeneo supera un numero congruo di iscritti.

Art. 15 - Organi dell'ALPAA nazionale

Sono organi dell'ALPAA:

- Il Congresso;
- Il Direttivo Nazionale;
- Il Presidente.

E' organo esecutivo la Presidenza e l' Ufficio di presidenza.

Sono Organi di controllo amministrativo:

- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Gli Ispettori.

E' organo di garanzia statutaria:

• il Collegio Nazionale di Verifica.



Art. 16 - Direttivo Nazionale

Il Segretario Generale della FLAI CGIL e il Presidente dell'ALPAA, ai vari livelli delle due organizzazioni, sono membri di diritto dell'organismo nazionale di direzione C.D., delle reciproche organizzazioni.

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un congresso e l'altro. Esso elegge un suo Presidente che lo presiede e lo convoca.

Il Direttivo Nazionale elegge il Presidente dell'Associazione ed i membri del Comitato Esecutivo. Approva i bilanci preventivi e consuntivi e patrimoniali. Definisce le modalità e l'importo annuale delle quote associative. Provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale; provvede alle cooptazioni e sostituzioni dei componenti dimissionari decaduti dal D.N. e dagli altri organi dell'ALPAA come da Statuto.

Il Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi di cui al presente Statuto è prevista la maggioranza qualificata ed i suoi deliberati determinano l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni assunte.

Art. 17 - Presidente Nazionale ALPAA

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, delle pubbliche autorità nazionali ed esteri e delle amministrazioni pubbliche e private. E' titolare dei poteri di firma. Firma gli atti ufficiali dell'Associazione, salvo delega, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione, nonché per il miglior espletamento dei compiti istituzionali della Associazione, di intrattenere relazioni con gli Istituti di credito anche attraverso l'accensione di linee di credito. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo, l'Assemblea nazionale. È autorizzato a sottoscrivere quote di capitale nelle società di servizi territoriali promosse dall'ALPAA.

Art. 18 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha compiti operativi sulle decisioni assunte dal Comitato Direttivo e coadiuva l'operato del Presidente.



Art. 19 - Collegio dei Sindaci

Il collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa dell'ALPAA nazionale, esso è composto di tre membri eletti dal Congresso Nazionale. Il Comitato Direttivo Nazionale può procedere alla nomina e alla sostituzione dei suoi componenti.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci deve essere eletto tenendo conto dei requisiti di specifica competenza ed esperienza dei suoi componenti, i quali non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'ALPAA. Il Collegio nazionale dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio dell'ALPAA Nazionale, controlla periodicamente l'andamento amministrativo e la regolarità dell'esercizio contabile.

Art. 20 - Ispettori

Gli Ispettori hanno obblighi ispettivi riferiti alla tenuta dei bilanci, regole della canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi, e alla coerenza con le norme del presente statuto. Essi si attivano su mandato del Presidente Nazionale cui riferiscono i risultati delle ispezioni, ed hanno obblighi di riservatezza.

Art. 21 - Il Collegio Nazionale di Verifica

Esso è l'organo di garanzia statutaria dei diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti ed è l'organo di giurisdizione interna dell'ALPAA.

Il Collegio è composto di un minimo di tre componenti effettivi; al suo interno eleggono un presidente. Esso, di norma, è eletto dal Congresso. Il C.D. può provvedere alla nomina e alla sostituzione dei suoi membri.

Art. 22 - Strutture di Servizi

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 8, l'ALPAA si dota di strumenti e strutture proprie o stipula e sottoscrive accordi e convenzioni.



L'ALPAA costituisce un proprio C.A.A. (Centro autorizzato di Assistenza Agricola) come normato dalle attuali disposizioni di legge (DL 165/99 e successivi) apposito Centro servizi per l'assistenza tecnica ed amministrativa da fornire agli iscritti.

L'ALPAA Nazionale e territoriale promuovono la costituzione di società di servizi agricoli, in riferimento al DM MIPAF n 27 del 2001 e a modifiche successive e possono sottoscrivere quote di capitale sociale.

Art. 23 - Contributi

Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali degli iscritti, a mezzo tessera, nonché da contributi volontari di singoli lavoratori, e da altre forme di contributi che abbiano caratteristiche di volontarietà espressamente finalizzati ed ascritti nel bilancio alla voce entrate. Sono altresì fonti di finanziamento risorse provenienti da sottoscrizioni, di volta in volta autorizzate dal Direttivo delle strutture che attivano la sottoscrizione e dalla Presidenza nazionale dell'ALPAA, donazioni finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari, da contributi pubblici e di ogni altra natura non i contrasto con le norme di legge e con le finalità dell' Associazione stessa.

In ogni caso deve essere assicurata la tracciabilità.

La quota tessera e i contributi associativi sono intrasmissibili e non danno luogo a nessuna rivalutazione. L'ALPAA e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'ALPAA salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento dell'ALPAA il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito alla FLAI, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre '96 n. 662.

Art. 24 - Amministrazione centrale e periferica e Controlli amministrativi

L'attività amministrativa dell'ALPAA deve basarsi su un rapporto tra costi e ricavi coerente con le possibilità economiche di ciascuna struttura e su una documentazione contabile esauriente, efficiente, chiara e trasparente in



ottemperanza alla legislazione di volta in volta vigente. Si fa obbligo della tenuta del bilancio annuale da parte delle strutture.

Art. 25 - Autonomia giuridica e amministrativa

L'ALPAA nazionale, l'ALPAA regionale e territoriale sono autonome dal punto di vista giuridico e amministrativo e pertanto strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi Organizzazione ad esse aderenti, salvo quanto fosse diversamente stabilito in virtù di norme di legge.

A fronte di eventuali decisioni amministrative assunte da singoli dirigenti al di fuori di orientamenti stabiliti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole definite dall'Organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, l'ALPAA e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Art. 26 - Attività amministrativa

L'attività amministrativa dell'ALPAA deve basarsi sul rapporto costi-ricavi coerente con le possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare, corretta e documentata tenuta contabile. A tal fine devono essere rispettate le seguenti norme:

- Predisposizione annuale del bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre;
- 2. Predisposizione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo;
- 3. Sia il Bilancio consuntivo che il Bilancio preventivo saranno composti da Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione illustrativa al Bilancio, secondo l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti" in conformità alla legge 460 del 4/12/97;
- Ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;



- 5. Copia dei bilanci deve essere tempestivamente inviata ai livelli superiori;
- 6. L'attività amministrativa dei centri Alpaa sub regionali e sub territoriali sarà compresa in quella delle strutture di livello superiore territoriale;
- 7. I bilanci consuntivi e preventivi devono annualmente essere resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei.

Art. 27 - Decadenza

La qualità di associato cessa con il ritiro della tessera associativa per delibera del Direttivo territoriale ALPAA Nazionale cui fa capo per atti individuali contrari ai principi e alle norme dello Statuto.

Art. 28 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere effettuate in occasione del Congresso Nazionale o deliberate dal Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente quando si rendano necessarie per adempimenti eccezionali, legislativi e normativi.

Art. 29 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Regolamento, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

¹ Modificato a voto unanime dal Comitato Direttivo Nazionale nella riunione del 20 gennaio 2016, in seguito alle decisioni della Conferenza di Organizzazione del 29 e 30 ottobre 2015.